



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2010/00540
Del :	27/12/2010
Esecutiva da:	27/12/2010
Proponenti :	Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELL'APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA E DI ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA

IL SINDACO

Vista la L.R. Toscana 07.02.2005 n. 28 e ss.mm.ii. "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" che, al Titolo II Capo X, artt. 80 e 86, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e le disposizioni speciali;

Visto il D.P.G.R. 01.04.2009 n. 15/R "Regolamento di attuazione della L.R. 7.2.2005 n. 28" ed in particolare l'art. 7 comma 3 ove si prevede che i comuni facenti parte di uno stesso bacino omogeneo di utenza o di altri ambiti territoriali ottimali definiti dalla legislazione vigente, promuovono azioni di coordinamento tra loro e con i soggetti di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice, al fine di articolare e armonizzare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali;

Richiamato a tal fine l'Allegato B al sopra citato Regolamento che ha individuato l'area commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato con i quadranti 7.2 (Quadrante Metropolitan), 8 (Area Pratese) e 9.3 (Quadrante centrale);

Sottolineato come i Comuni di Agliana, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, Montale, Montemurlo, Poggio a Caiano, Pistoia, Prato, Quarrata, Scandicci, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa e Vernio dell'area commerciale come sopra individuati hanno espresso, durante le riunioni del 18.03.2009, 07.04.2009, 25.05.2009, 02.10.2009, 09.11.2009 e 16.11.2009, la volontà di aderire ad un nuovo Accordo d'Area Vasta al fine di armonizzare e omogeneizzare gli orari delle attività commerciali, siglando in data 16.11.2009 una "Piattaforma" per l'avvio della concertazione in materia di orari, apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

Preso atto del comma 5 dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 15/R/2009, che fissa i partecipanti alle attività di concertazione, individuandoli, per le organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e per quelle sindacali dei lavoratori, nei rappresentanti delle organizzazioni presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e/o nei rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie;

Dato atto che in data 24.2.2010 è stato siglato il "Protocollo D'Intesa per la concertazione in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa" tra i Comuni come sopra individuati, ai quali si è aggiunto il Comune di Vaiano e dalle associazioni di categoria delle imprese, dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore a livello provinciale di Firenze, Prato e Pistoia;

Visti gli esiti della ricognizione, ex art. 7 del D.P.G.R. n. 15/R/2009, sulla situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate negli esercizi commerciali del territorio comunale e dato atto degli incontri di concertazione ai quali sono stati convocati i soggetti come individuati dall'art. 6 del D.P.G.R. 15/R;

Dato atto che in data 26.07.2010 è stato sottoscritto l'"Accordo di Area Vasta", che prevede un quadro di regole generali in materia di orari di commercio al dettaglio in sede fissa, nell'ambito delle quali i singoli Comuni, previa concertazione con le associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune, maggiormente rappresentative, definiranno i dettami specifici adeguandoli alle varie realtà locali;

Dato atto che in data 15.10.2010 è stata avviata la "concertazione locale" con le associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune di Firenze, maggiormente rappresentative a livello locale;

Dato atto che la concertazione è stata finalizzata alla ricerca di un punto di equilibrio che contemperasse la garanzia della tutela dei diritti dei consumatori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la realizzazione di un'attività di promozione qualificata dei flussi turistici nel Comune di Firenze;

Preso atto che in sede di concertazione locale è stato deciso di adottare, quale perimetro del centro storico, quello definito dagli strumenti urbanistici, ovvero il Centro Storico Unesco – allegato alla presente Ordinanza, specificando che, seguendo un criterio di omogeneità, le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato, stabilendo che gli esercizi ivi ubicati debbano chiudere alle ore 24:00;

Dato conto che in sede di concertazione locale con le associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali individuate dal Comune di Firenze, maggiormente rappresentative a livello locale, sono state individuate le deroghe alle chiusure domenicali/festive previste dall'Accordo, compreso il giorno del S. Patrono, oltre che le domeniche/festività di Dicembre e l'ultima domenica di ogni mese;

Rilevata, nel perimetro del Centro Storico Unesco, quale ambito del tessuto cittadino più ricco di elementi di interesse storico, architettonico e culturale, nei periodi tradizionalmente interessati dalla presenza di un'elevata concentrazione di flussi turistici che rappresentano sicuramente una opportunità irrinunciabile per gli operatori commerciali, l'esigenza tecnica di offrire l'apertura dei negozi a servizio degli utenti/turisti per garantire servizi adeguati all'affluenza di pubblico che si verifica in tali periodi, perseguendo l'obiettivo di favorire il più possibile una costante affluenza di turisti e visitatori sul proprio territorio;

Ritenuto pertanto opportuno disporre l'apertura facoltativa nelle festività di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio e 15 Agosto, per gli esercizi di commercio al dettaglio ubicati nel perimetro del Centro Storico Unesco, prevedendo, invece, l'obbligo di chiusura per le festività del 1° Gennaio, 25 e 26 Dicembre;

Ritenuto dover prevedere criteri stringenti per il rilascio delle deroghe per aperture straordinarie, in occasione di eventi culturali e/o di animazione territoriale che interessino ambiti urbani ben definiti;

Esperita la fase di concertazione locale finalizzata alla definizione di impegni convergenti sull'individuazione delle deroghe, sulla garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori, sulla realizzazione di attività di promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato nonché raccolte le posizioni di tutte le Parti intervenute;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla disciplina degli orari e, per l'anno 2011, delle giornate festive di apertura delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa, nel rispetto del contenuto dell'"Accordo d'Area Vasta";

Ritenuto di riaffermare la competenza generale attribuita al Sindaco dal settimo comma dell'art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal

Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali quale parte essenziale del piano degli orari della città in cui vengono contemperate ed equilibrate le diverse esigenze espresse da tutti i soggetti che vivono la città: i residenti, i turisti, le imprese delle diverse categorie e i lavoratori;

Ritenuto conseguentemente che il presente provvedimento dà attuazione a tale disposizione ed è assunto, nel rispetto degli indirizzi generali preliminari del Piano di coordinamento dei tempi, degli orari e degli spazi della città approvato con Del. C.C. n. 1056 del 12.5.1997 e del relativo Piano territoriale degli Orari della città approvato con Del. C.C. n. 14 del 12.2.2004, di cui il Protocollo d'Intesa fra i Comuni sopradescritto ne costituisce concreta attuazione per la parte relativa agli orari del commercio (vedi in specifico il capitolo "Il tempo del commercio" pagg. 38 e segg. del piano degli orari 2004);

Dato conto che sono escluse dall'applicazione della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., e quindi anche dalle relative disposizioni in materia di orari, le attività di cui all'art. 11 della citata legge regionale;

Tenuto conto che sono altresì escluse dall'applicazione della disciplina orari inerenti le attività commerciali, le attività elencate all'art. 86 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;

Considerato comunque che le attività di cui ai precedenti due capoversi sono comunque soggette alla disciplina dettata per gli orari della città dal Sindaco, in base ai poteri conferitegli dall'art. 50, comma 7, e dall'art. 54, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Richiamata l'Ordinanza n. 2008/249 del 14.3.2008 così come modificata dalla n. 2008/929 del 9.10.2008 inerente le attività industriali/artigianali con vendita di generi alimentari di propria produzione nei locali di produzione o attigui, gli esercizi di vendita di cui all'art. 86 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. e gli esercizi specializzati nella vendita di libri;

Ribadita l'opportunità e la necessità di disciplinare l'orario di apertura e chiusura delle attività di cui alla precedente Ordinanza n. 2008/249 e s.m. in modo da assicurare, al contempo, la soddisfazione degli utenti di tali servizi e la tutela dei fondamentali diritti dei cittadini, anche allo scopo di migliorare la qualità e la vivibilità urbana dei residenti;

Ritenuto conseguentemente:

- per le attività artigiane o industriali, per la vendita al pubblico dei generi alimentari di produzione propria nei locali di produzione o ad essi attigui, confermare le disposizioni finora stabilite dalla citata Ordinanza n. 2008/249 e s.m.;
- per le attività non artigianali/industriali di cui all'art. 86 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. di "rosticceria, gelateria, pasticceria, gastronomia" nonché per gli esercizi di "rivendita di pane", svolte in maniera esclusiva o prevalente, stabilire l'orario di apertura e chiusura dalle ore 07:00 alle ore 24:00, su tutto il territorio comunale;
- per gli esercizi specializzati di cui all'art. 86 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. che esercitano in maniera esclusiva o prevalente la vendita di libri, confermare l'orario di apertura e chiusura dalle ore 07:00 alle ore 01:00, su tutto il territorio comunale;

Ritenuto infine, per una migliore lettura e comprensione delle disposizioni inerenti la vendita al dettaglio effettuata dalle diverse tipologie di attività presenti sul territorio comunale, riepilogare di seguito le disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e delle altre attività di vendita contenute nella richiamata Ordinanza n. 2008/249;

Dato atto conseguentemente che le Ordinanze n. 2008/249 del 14.3.2008 e n. 2008/929 del 9.10.2008 di modifica, concludono i loro effetti a partire dal 31.12.2010;

Dato atto altresì che l'Ordinanza n. 2009/853 del 18.12.2009 così come rettificata dall'Ordinanza n. 2009/867 del 22.12.2009, contenente la disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa per l'anno 2010, conclude i suoi effetti con il 31.12.2010;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

per i motivi in narrativa esposti, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa e alle altre attività di vendita, di osservare le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

TITOLO I ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai seguenti articoli.
2. Agli esercenti è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura e chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno del negozio.

ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale in uno o più giorni predeterminati della settimana, che saranno scelti e resi noti al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

FUORI CENTRO STORICO UNESCO

ART. 3 - ORARIO GIORNALIERO

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano l'orario di apertura e chiusura dalle ore **07:00** fino alle ore **22:00**, fino ad un massimo di **13 ore** giornaliere di apertura.

ART. 4 - OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA E DEROGHE

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa **osservano la chiusura domenicale e festiva**.
2. E' data agli esercenti la **facoltà di non osservare l'obbligo** di chiusura domenicale e festiva nelle ultime domeniche di ogni mese, in tutte le domeniche e festività del mese di Dicembre ed in ulteriori domeniche/festività da individuarsi di anno in anno, fino ad un massimo di 22 giornate, alle quali si aggiunge il giorno del S. Patrono.
3. Per l'anno **2011** sono stabilite, in totale, le seguenti **deroghe all'obbligo di chiusura** domenicale/festiva:

- GENNAIO	Domenica 2	Giovedì 6	Domenica 30
- FEBBRAIO	Domenica 27		
- MARZO	Domenica 27		
- APRILE	Domenica 17		
- MAGGIO	Domenica 29		
- GIUGNO	Venerdì 24	Domenica 26	
- LUGLIO	Domenica 10	Domenica 31	
- AGOSTO	Domenica 14	Domenica 28	
- SETTEMBRE	Domenica 4	Domenica 25	
- OTTOBRE	Domenica 30		
- NOVEMBRE	Domenica 27		
- DICEMBRE	Domenica 4	Giovedì 8	Domenica 11 Domenica 18

4. E' fatto **obbligo** agli esercenti di **osservare la chiusura** nei seguenti giorni domenicali e festivi:

- 1° Gennaio
- Pasqua
- Lunedì dell'Angelo
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 15 Agosto
- 25 Dicembre
- 26 Dicembre

5. Previa concertazione con le associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune,

maggiormente rappresentative, il Comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività elencate al comma 4, fermo restando comunque il limite massimo di deroghe stabilito al comma 2 del presente articolo.

ART. 5 - DEROGHE IN CASO DI PIÙ DI DUE FESTIVITÀ CONSECUTIVE

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo modalità stabilite dal Comune.

CENTRO STORICO UNESCO

ART. 6 - ORARIO GIORNALIERO

1. Agli esercizi commerciali ubicati nelle zone comprese entro i perimetri territoriali del "**CENTRO STORICO UNESCO**" (precisando che le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse in detto perimetro per intero, cioè per ogni loro lato), non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3 bensì gli stessi osservano l'orario di apertura e chiusura dalle ore **07:00** fino alle ore **24:00**, **anche ininterrottamente**.

ART. 7 - DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi commerciali ubicati nel Centro Storico Unesco come definito all'art. 6, possono **derogare all'obbligo di chiusura domenicale o festiva** di cui all'art. 4.

2. E' fatto comunque **obbligo** agli esercenti ivi ubicati di osservare la chiusura nelle seguenti giornate festive:

- **1° Gennaio**
- **25 Dicembre**
- **26 Dicembre**

_____ °°° _____

ART. 8 - DEROGHE PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE

1. In presenza di eventi culturali e/o di animazione territoriale, possono essere autorizzate **protrazioni di orario o aperture straordinarie**, anche oltre il limite stabilito all'art. 4, e/o in deroga a quanto stabilito all'art. 3, per gli esercizi ubicati in ambiti urbani (vie o piazze) ben definiti, finalizzate alla loro qualificazione e promozione.

2. Le deroghe possono essere:

- promosse dall'Amministrazione Comunale o dai Consigli di Quartiere;
- richieste dai soggetti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice del Commercio o dai centri commerciali naturali (CCN) riconosciuti dalla Regione Toscana o dal Comune, per i perimetri definiti negli atti costitutivi degli stessi, ed allegati alle richieste di deroga per i singoli eventi.

3. Le deroghe possono avere ad oggetto:

- aperture festive o protrazioni di orario per eventi **programmati** e calendarizzati in base a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa CCN sottoscritto in data 22.04.2010 dopo aver espletato le procedure di concertazione;
- aperture festive o protrazioni di orario per eventi **straordinari**, non ricompresi nella programmazione di cui sopra, sempreché vengano soddisfatti i seguenti criteri:
 - **limite temporale**: la richiesta deve pervenire al Comune almeno 45 gg. giorni prima dell'evento;
 - **motivazione**: la richiesta deve essere ben motivata relativamente alla circostanza, al tipo di evento, dimostrando di non aver potuto inserire detta richiesta nella programmazione;
 - **limite numerico**: possono essere concesse, per ogni CCN, al massimo 4 deroghe per aperture festive (in totale, comprese quelle programmate);
 - **compensazione**: gli esercizi che usufruiscono della deroga straordinaria devono osservare la chiusura obbligatoria in altra giornata di apertura facoltativa prevista per quel mese all'art. 4 della presente ordinanza.

4. Il Comune, relativamente alle deroghe per eventi straordinari, verificata la sussistenza dei criteri previsti al comma 3 del presente articolo ed acquisito il parere obbligatorio non vincolante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, valuta se autorizzare la deroga straordinaria.

5. In occasione di eventi sportivi che interessano lo Stadio Comunale Artemio Franchi, possono essere concesse, sulla base del calendario sportivo, deroghe all'apertura degli esercizi commerciali ubicati nelle vie/piazze individuate nelle singole ordinanze di deroga.

6. Il Comune può concedere ulteriori facoltà di apertura domenicale/festiva, anche in tutto il territorio, per i soli esercizi di vicinato che aderiscono a Protocolli d'Intesa per la valorizzazione di prodotti tipici locali del territorio e sottoscritti dalle parti sociali interessate.

ART. 9 - ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN APPOSITI LOCALI AD ESSI ADIBITI IN MODO ESCLUSIVO (CD. "NEGOZI AUTOMATICI")

1. Le attività di commercio al dettaglio tramite distributori automatici effettuate in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo di cui all'art. 65 comma 2 del Codice del Commercio, fatta eccezione per quelli specializzati nella vendita dei prodotti elencati nell'art. 86 del Codice del Commercio (L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.), osservano i seguenti orari di apertura e chiusura, **in tutto il territorio comunale e senza obbligo di chiusura domenicale/festiva**:

- **massimo 13 ore giornaliere** nella fascia dalle **ore 06:00** fino alle **ore 01:00** del giorno successivo, nella stagione **invernale**
- **massimo 13 ore giornaliere** nella fascia dalle **ore 06:00** fino alle **ore 02:00** del giorno successivo, nella stagione **estiva**

Il passaggio da una stagione all'altra è determinato dalla data in cui viene rimessa l'ora legale/solare per l'anno di riferimento.

2. E' fatto obbligo, per le attività di cui al comma precedente, all'orario di chiusura, di chiudere effettivamente l'esercizio al pubblico, inibendo in tal modo anche il solo accesso al locale.

3. Resta fermo il divieto di vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 10 - ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Anche in deroga a quanto in precedenza stabilito nonché ad ulteriore specificazione di quanto disposto al successivo art. 11, negli **impianti di distribuzione carburanti**, nelle **farmacie**, nelle **rivendite di giornali e riviste** e **generi di monopolio**, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati è consentita durante gli orari di apertura di tali attività considerate "principali".

ART. 11 - SFERA DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Titolo **non si applicano** ai soggetti od alle fattispecie di cui all'**art. 11, comma 2** della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., nonché alle tipologie di attività di cui all'art. **86** della stessa, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, così come disposto dall'art. 33 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009.

2. Si precisa in merito che:

- si ha la "prevalenza" dell'attività, quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la percentuale del 60 per cento di quello totale annuo dell'esercizio; per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'esercizio presentata al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'attività;
- nel caso di esercizio svincolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza in base alla "prevalenza" dell'attività svolta, nello stesso è comunque e sempre ammessa anche la vendita di altri generi;
- la "prevalenza" deve essere permanente, non essendo consentite improvvise o momentanee variazioni dell'esercizio (cioè un negozio che normalmente vende in prevalenza certi generi non può stare aperto la domenica solo perché quel giorno li sostituisce con altri esclusi dall'applicazione della presente ordinanza).

TITOLO II ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA

ART. 12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

1. Le seguenti attività economiche:

- imprese **artigianali** (iscritte nell'albo di cui all'art. 5 comma 1 della L. 443/1985 e ss.mm.) o **industriali** per la vendita al pubblico dei generi alimentari di produzione propria, nei locali di produzione o ad essi attigui

osservano il seguente orario di apertura e chiusura, **in tutto il territorio comunale**:

- dalle **ore 07:00** fino alle **ore 24:00** nella stagione **invernale**
- dalle **ore 07:00** fino alle **ore 01:00** nella stagione **estiva**.

Il passaggio da una stagione all'altra è determinato dalla data in cui viene rimessa l'ora legale/solare per l'anno di riferimento.

ART. 13 - ESERCIZI DI VENDITA DI CUI ALL'ART. 86 DELLA L.R. 28/2005

1. Le seguenti attività economiche:

- attività non artigianali/industriali di “**rosticceria, gelateria, pasticceria e gastronomia**” di cui all'art. 86 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., nonché gli esercizi di “**rivendita di pane**”, qualora l'attività sia svolta in maniera esclusiva o prevalente (secondo la definizione di cui all'art. 33 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009);
- **esercizi specializzati** di cui all'art. 86 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., qualora l'attività sia svolta in maniera esclusiva o prevalente (secondo la definizione di cui all'art. 33 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) nella vendita di “bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale”

osservano il seguente orario di apertura e chiusura **in tutto il territorio comunale**:

- dalle **ore 07:00** fino alle **ore 24:00**.

ART. 14 - LIBRERIE

Gli esercizi specializzati di cui all'art. 86 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. che esercitano in maniera esclusiva o prevalente la vendita di **libri** possono restare aperti, **in tutto il territorio comunale**:

- dalle **ore 07:00** fino alle **ore 01:00**.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile nonché delle altre attività di vendita (Ordinanze n. 2009/853, 2009/856, 2008/249, 2008/929).

2. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nella L.R. 07.02.2005 n. 28 e ss.mm.ii. e nel Regolamento di attuazione D.P.G.R. 01.04.2009 n° 15/R.

INVITA

i titolari delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa – alimentari e non alimentari – ad effettuare la chiusura degli esercizi entro le **ore 18:00** del giorno **31 Dicembre**.

Firenze, lì 27/12/2010

**Vice Sindaco
Dario Nardella**